



## Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari D.L. 3/2021 / A.C. 2862

Dossier n° 90 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 17 febbraio 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2862
D.L.	3/2021
Titolo:	Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
testo originario:	3
Date:	
emanazione:	15 gennaio 2021
pubblicazione in G.U.:	15 gennaio 2021
presentazione:	15 gennaio 2021
assegnazione:	15 gennaio 2021
scadenza:	16 marzo 2021
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **3 articoli e 6 commi**.

L'**articolo 1, lettera a)**, differisce ulteriormente i termini per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria di alcuni atti individuati dall'articolo 157, comma 1. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, il comma prevede che gli **atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, **siano notificati** nel periodo compreso tra il **1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022** (rispetto al previgente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021).

La **lettera b)**, modificando il comma 2-*bis* dall'articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo **siano notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022** (rispetto al previgente periodo: dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

La **lettera c)** modifica il comma 3 dall'articolo 157 e stabilisce che i **termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973, siano **prorogati di tredici mesi** (rispetto al previgente termine di un anno).

La **lettera d)**, conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, dispone che con **riferimento agli atti** indicati ai sopra citati commi 1 e 2 dell'articolo 157 **notificati entro il 31 gennaio 2022** (non più nel solo 2021) **non siano dovuti**, se previsti, gli **interessi per ritardato pagamento** (articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009) e **per ritardata iscrizione a ruolo** (articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Il **comma 2 fissa al 31 gennaio 2021** il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) delle **somme derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non**, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020.

Il **comma 3**, modificando l'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), **proroga** dal 31 dicembre 2020 al **31 gennaio 2021** la **sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di **stipendio, pensione e trattamenti assimilati**.

Il **comma 4** precisa che **restano validi gli atti e i provvedimenti** adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione **nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto** in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

L'**articolo 2** proroga il termine di **versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021** e il termine di **presentazione** della relativa **dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021**. In particolare la disposizione, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che **in sede di prima applicazione**, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

L'**articolo 3** stabilisce l'**entrata in vigore** del provvedimento nel medesimo giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

L'articolo 1 del provvedimento **risulta abrogato** dall'articolo 1, comma 5, del successivo decreto-legge n. 7 del 2021, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2879); i precedenti commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 prevedendo però un diverso termine per la proroga degli adempimenti e versamenti tributari (28 febbraio 2021 e non più 31 gennaio 2021).

In proposito, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. "DL ristori") ha raccomandato di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge".

Si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una fattispecie analoga, ma di minore complessità cioè ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento".

Inoltre, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la VI Commissione finanze il rappresentante del Governo ha annunciato "l'intenzione del Governo di **riversare il contenuto** del presente provvedimento in una proposta emendativa da presentare nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto Proroga termini (C. 2845)" (seduta del 26 gennaio 2021); tale proposta emendativa è stata successivamente presentata (articolo aggiuntivo 22.0200 del Governo) e fa confluire nel decreto-legge n. 183 del 2020 l'articolo 2 del provvedimento in esame e l'intero decreto-legge n. 7 del 2020.

In proposito si ricorda che l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2021 nel corso della discussione del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari".